

Commercio «sorvegliato speciale»

Introduzione di un contrassegno contro la pirateria; sanzioni più pesanti; applicazione del diritto alle nuove tecnologie; pagamento dei diritti d'autore anche per le fotocopie; vigilanza da parte dell'Autorità garante delle comunicazioni. Sono alcune delle novità introdotte dal disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato.

Nuove tecnologie. Il diritto esclusivo di diffondere le opere tutelate avrà per oggetto, accanto ai mezzi di diffusione a distanza, la radiodiffusione e la trasmissione codificata con condizioni di accesso particolari.

Fotocopie. I diritti d'autore dovranno essere pagati anche per le fotocopie. I responsabili dei punti o centri di riproduzione che utilizzano apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi, saranno tenuti al versamento dei diritti a favore di autori ed editori. La fotocopia per uso personale è consentita, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. La violazione di queste disposizioni comporta la sospensione dell'attività di riproduzione da sei mesi a un anno e la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire. Rimane libera la riproduzione di opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi non idonei alla diffusione

dell'opera al pubblico e la fotocopia da opere conservate nelle biblioteche. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse, possono essere realizzate liberamente, rispettando i limiti, salvo che si tratti di opere rare, fuori dai cataloghi editoriali. Il pagamento del diritto forfetario dovrà avvenire annualmente nei limiti degli introiti riscossi dalla biblioteca per il servizio prestato. I compensi per le riproduzioni saranno riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Siae.

Difese e sanzioni. La legge potenzia le difese e le sanzioni giudiziarie. È stato sostituito l'articolo 162 della legge 633/41 per coordinarlo con le norme del Codice di procedura civile relative ai procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia. La descrizione e il sequestro verranno eseguiti dagli ufficiali giudiziari, con l'assistenza di uno o più periti e anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento. Gli interessati potranno essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche con propri rappresentanti o tecnici di fiducia. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica potrà chiedere che sia di-

sposta l'inibitoria di qualunque attività che costituisca violazione del diritto, secondo le norme del Codice di procedura penale concernenti i provvedimenti cautelari.

Sanzioni amministrative più pesanti. La violazione delle norme in materia di diritti d'autore potrà essere punita con una sanzione pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto og-

dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore ai quindici giorni, senza pregiudizio dell'eventuale sequestro penale. In caso di condanna è sempre disposta a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi a un anno. E in caso di recidiva scatta la revoca della licenza d'esercizio o dell'autorizzazione. Queste disposizioni si applicano anche nei confronti degli stabilimenti: di sviluppo e stampa, sincronizzazione o postproduzione, masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione di supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

Registro. Chiunque intenda esercitare, a fini commerciali, attività di produzione, vendita, duplicazione, riproduzione, noleggio o cessione a qualunque titolo di nastri, dischi, videocassette e musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive, dovrà informare la questura, che rilascerà una ricevuta attestante l'iscrizione nel registro. L'iscrizione dovrà es-

sere rinnovata ogni anno.

Bollino Siae. Il nuovo articolo 181 bis della legge prevede l'apposizione, da parte della Siae, di un contrassegno (con il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore) su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci, immagini in movimento, destinati ad essere commercializzati o comunque ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il contrassegno, agli effetti dell'applicazione della legge penale, è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà essere varato un regolamento che dovrà stabilire tempi e modalità.

Vigilanza. Viene assegnata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sull'attività di riproduzione e duplicazione su supporto audiovisivo, fonografico nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, sull'attività di diffusione radiotelevisiva, sulla proiezione in sale cinematografiche, sulla distribuzione, vendita e noleggio dei supporti, nonché sui centri di riproduzione che utilizzano apparecchi per fotocopia/xerocopia o analoghi sistemi. Per le attività ispettive, i funzionari dell'Autorità potranno agire in coordinamento con gli ispettori Siae.

PAOLO ADRIANO STELLA

Gli ufficiali giudiziari in campo per i sequestri

getto della violazione, in misura comunque non inferiore a 200mila lire. La sanzione si applicherà per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. Inoltre, nell'ambito dell'azione penale per reati non colposi, commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il questore, su comunicazione del Pm, potrà disporre la sospensione dell'esercizio o